



LEGA PRO

COMUNICATO N. 11/DIV – 3 SETTEMBRE 2024

11/21

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 30 e 31 AGOSTO e DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 e 31 Agosto - 1 e 2 Settembre 2024

2^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	VIRTUS VERONA	0-0
ARZIGNANO V.	ALBINOLEFFE	1-1
CALDIERO TERME	PADOVA	0-2
GIANA ERMINIO	PRO PATRIA	1-1
LUMEZZANE	PRO VERCELLI	0-2
NOVARA	ATALANTA U23	0-3
PERGOLETTESE	L.R. VICENZA	0-1
RENATE	FERALPISALO'	1-0
TRENTO	LECCO	1-1
UNION CLODIENSE	TRIESTINA	1-0

GIRONE B

ASCOLI	PIANESE	1-0
CAMPOBASSO	LEGNAGO SALUS	2-0
LUCCHESI	GUBBIO	0-1
MILAN FUTURO	CARPI	1-1
PERUGIA	SPAL	3-0
PESCARA	TORRES	2-2
PONTEREDERA	TERNANA	1-2
RIMINI	VIRTUS ENTELLA	1-2
SESTRI LEVANTE	PINETO	0-0
VIS PESARO	AREZZO	3-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	ACR MESSINA	2-0
AVELLINO	GIUGLIANO	1-1
CASERTANA	JUVENTUS NEXT GEN	2-3
CATANIA	BENEVENTO	1-0
CAVESE	CROTONE	2-1
MONOPOLI	SORRENTO	0-1
POTENZA	TURRIS	2-0
TARANTO	LATINA	1-1
TEAM ALTAMURA	FOGGIA	0-2
TRAPANI	AZ PICERNO	0-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le



deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30 e 31 AGOSTO E DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CAVESE, GIUGLIANO, LUCCHESI, MONOPOLI, PADOVA, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, TERNANA, TRAPANI, TURRIS e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

SESTRI LEVANTE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (nella misura del 10% circa di quelli ivi presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, dal 10° al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CASERTANA per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza,

colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

PADOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:

1. nell'aver quattro suoi sostenitori assistito alla gara stando in piedi sulla balaustra di recinzione, provocando il parziale distacco della rete;
2. nell'aver i predetti sostenitori, con la condotta di cui sopra, danneggiato la rete di recinzione posta nel Settore Curva Ospiti;
3. nell'aver i suoi sostenitori danneggiato la porta di ingresso dei servizi loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

CATANIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel pre-gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, all'80° minuto della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di un'altra squadra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti, presentandosi in ritardo per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

TRAPANI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CAVESE per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando ritardi nella ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, intonato:

1. cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, per due volte in ciascuna delle circostanze sopra indicate;

2. cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, al 41° minuto del secondo tempo, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 NOVEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA**

ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA)

A) per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare aggressivo, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose, e alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di avvicinarsi in modo minaccioso verso l'Arbitro, venendo prontamente fermato dai tesserati della propria squadra;

B) per avere, al momento in cui l'Arbitro faceva ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 SETTEMBRE 2024**

CONDO' LUIGI (AVELLINO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 SETTEMBRE 2024**

SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto provocava gli stessi con parole e gesti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e pronunciava frasi ingiuriose e

irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro decisione; invitato a desistere da tale atteggiamento reiterava il proprio comportamento calciando una bottiglietta d'acqua verso la propria panchina in segno di protesta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

RIBECHINI MICHELE (PONTEDERA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest'ultimo reiterava il proprio comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

CUDINI MIRKO (PINETO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il proprio comportamento.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)

per avere, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, tenuto nella zona spogliatoi, un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d'ingresso dello spogliatoio, danneggiandola.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un componente della Procura Federale, pronunciando nei suoi confronti parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, anche in suo favore, le scuse portate da un Dirigente della Società di appartenenza (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
GASTALDELLO DANIELE (LEGNAGO SALUS)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBARELLA NICOLA

(TEAM ALTAMURA)

per avere, al termine del primo tempo, mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei suoi confronti, in quanto lo seguiva fino al tunnel che conduce agli spogliatoi e pronunciava parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIUNTI EZIO

(PONTEDERA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest'ultimo reiterava il proprio comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VANZETTO LEONARDO

(CATANIA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORDONE MARIO

(PINETO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti del Sig. CUDINI MIRKO, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente e pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ZANANDREA GIANMARIA

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TUMMINELLO MARCO (CROTONE)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.

TERRANOVA EMANUELE (LUMEZZANE)

per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n. 1).

MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una manata sul viso, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE)

per avere, all'8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GUERRA WALTER	(AZ PICERNO)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
MATESE MATTIA	(CASERTANA)
BOFFELLI VALERIO	(CAVESE)
ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
FELICOLI GIANFILIPPO	(FOGGIA)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
MASTROIANNI FERDINANDO	(LATINA)
SCARSELLA FABIO	(PERGOLETTESE)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(TERNANA)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARIETTA CHRISTIAN	(ALBINOLEFFE)
POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
DIMARCO CHRISTIAN	(ALCIONE MILANO)
GIGLI NICOLO'	(AREZZO)
GUCCI NICCOLO'	(AREZZO)
TAVERNELLI CAMILLO	(AREZZO)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
DE ZEN RICCARDO	(ARZIGNANO V.)
D'UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
GAGLIANO LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
LIOTTI DANIELE	(AVELLINO)
ALLEGRETTO ANDREA	(AZ PICERNO)
GILLI MATTEO	(AZ PICERNO)
ACAMPORA GENNARO	(BENEVENTO)


MANCONI JACOPO	(BENEVENTO)
VIVIANI MATTIA	(BENEVENTO)
BALDANI NICOLO'	(CALDIERO TERME)
GIACOMEL ALESSANDRO	(CALDIERO TERME)
LANZI EDDY	(CALDIERO TERME)
MOLNAR IVO	(CALDIERO TERME)
PELAMATTI ANDREA	(CALDIERO TERME)
QUAGGIO ALESSIO	(CALDIERO TERME)
SCORZA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
FORAPANI MARCO	(CARPI)
GERBI ERIK	(CARPI)
FALASCA MATTEO	(CASERTANA)
HEINZ JONAS	(CASERTANA)
IULIANO FRANCESCO	(CASERTANA)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
BETHERS KLAVS	(CATANIA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(CATANIA)
DI SOMMA GENNARO	(CAVESE)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
LORETO CIRO	(CAVESE)
MAFFEI MATTIA	(CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN	(CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
VITALE MATTIA	(CROTONE)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA	(FERALPISALO')
MAZZOCCO DAVIDE	(FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(FOGGIA)
TASCONE SIMONE	(FOGGIA)
ZUNNO MARCO	(FOGGIA)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
TROMBETTA MICHELE	(GIANA ERMINIO)
DE PAOLI ANDREA	(GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
SOLCIA DANIELE	(GIUGLIANO)
D'URSI EUGENIO	(GUBBIO)
PROIETTI MATTIA	(GUBBIO)
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
DAFFARA GIOVANNI	(JUVENTUS NEXT GEN)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE	(JUVENTUS NEXT GEN)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
ROSSI FAUSTO	(L.R. VICENZA)
DI GESU' ENRICO SALVATOR	(LECCO)
GALLI GIORGIO	(LECCO)
CASAROTTI ENRICO	(LEGNAGO SALUS)
D'AMORE FRANCESCO	(LEGNAGO SALUS)
FRANZOLINI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)

ANTONI EDOARDO	(LUCCHESE)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESE)
SABBIONE ALESSIO	(LUCCHESE)
TUMBARELLO GIORGIO	(LUCCHESE)
TAUGOURDEAU ANTHONY	(LUMEZZANE)
BARTESAGHI DAVIDE	(MILAN FUTURO)
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO	(MILAN FUTURO)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
DE RISIO CARLO	(MONOPOLI)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
CRISSETIG LORENZO	(PADOVA)
STANTE FRANCESCO	(PERGOLETTESE)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
STAVER CORNELIUS	(PESCARA)
ODJER MOSES	(PIANESE)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
REMY MELVYN JACQUES	(PIANESE)
DUTU EDUARD	(PINETO)
GAMBALE DIEGO	(PINETO)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
VILLA LORENZO	(PINETO)
CORONA GIACOMO	(PONTEDERA)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(PONTEDERA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
BASHI ERVIN	(PRO PATRIA)
CURATOLO DENNIS	(PRO PATRIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
BIAGETTI CHRISTIAN	(PRO VERCELLI)
DELL'AQUILA FRANCESCO	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
LANGELLA CHRISTIAN	(RIMINI)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
COLANGIULI VINCENZO	(SORRENTO)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
GIOVINCO GIUSEPPE	(TARANTO)
MATERA ANTONIO	(TARANTO)
SCHIRRU GIAMMARCO	(TARANTO)
SABBATANI ANTONIO	(TEAM ALTAMURA)
SADIKI KOSOVAR	(TEAM ALTAMURA)
ANTONELLI NICOLO'	(TORRES)
LIVIERO MATTEO	(TORRES)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)
PETRICCIONE DANILO	(TORRES)
TRAINOTTI ANDREA	(TRENTO)
D'URSO CHRISTIAN	(TRIESTINA)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)
VOCA IDRIZ	(TRIESTINA)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
RICCI LUCA	(TURRIS)

DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)
TIRITIELLO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
CALABRESE NICOLO'	(VIRTUS VERONA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
CANNAVO' KEVIN	(VIS PESARO)
COPPOLA FRANCESCO	(VIS PESARO)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 3 Settembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani